

Cass. civ. sez. III del 9 marzo 2017 n 6015

2. Con i primi quattro motivi, i ricorrenti denunciano: - la violazione e falsa applicazione degli artt. 630, 624-bis, 289 e 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto la riassunzione dell'esecuzione sospesa ex art. 624-bis cod. proc. civ. presidiata da un unico termine perentorio, riferito al deposito dell'istanza di prosecuzione, e non considerata come avente effetto estintivo l'inerzia del creditore nel compiere la comunicazione alle altre parti del provvedimento di ripresa dell'art. 366, primo comma, n.3 cod. proc. civ. circa la corrette modalità di esposizione sommaria dei fatti di causa.

3. Le doglianze, suscettibili di congiunta disamina dacchè tutte afferenti le corrette modalità di riassunzione del procedimento esecutivo sospeso ex art. 624-bis cod. proc. civ., sono destituite di fondamento, pur occorrendo integrare e precisare le argomentazioni illustrate nella impugnata sentenza.

In tema di sospensione dell'esecuzione su accordo delle parti, l'art. 624-bis, secondo comma, cod. proc. civ. (che recita: «entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire») non detta una compiuta ed esaustiva disciplina della riattivazione del processo.

La norma si limita infatti a sancire la necessità di una sollecitazione di parte per la riassunzione (così per implicito escludendo che essa avvenga su iniziativa officiosa) e a fissare un breve lasso temporale (dieci giorni) per il compimento dell'attività all'uopo orientata: termine decorrente dalla cessazione del periodo di concordata quiescenza (in tal senso deponendo la individuazione del dies con la locuzione «dalla scadenza», significativamente differente dal tenore letterale dell'art. 296 cod. proc. civ. relativo all'ipotesi di sospensione concordata del giudizio di cognizione) cui, pur in difetto di espressa qualificazione positiva, va ascritto carattere perentorio, in ragione non soltanto della testuale doverosità dell'istanza (che la parte interessata «deve presentare») ma, soprattutto, della funzione che esso assolve, in quanto diretto a circoscrivere l'assoggettamento dei beni dell'esecutato al vincolo del pignoramento e la possibilità dell'azione esecutiva stessa, in coerenza con la articolazione del processo esecutivo attraverso atti di impulso delle parti e scansioni temporali acceleratorie sottoposte (ex art. 630, secondo comma, cod. proc. civ.) a verifica officiosa.

Manca dunque, nella descritta disposizione, la regolamentazione della forma dell'atto riassuntivo (non potendo rinvenirsi nella generica previsione di una «istanza» alcun riferimento ad una determinata tipologia di atto) e delle modalità di successiva prosecuzione della procedura, in via mediata imponendosi soltanto, con la necessaria fissazione di una udienza, l'obbligatorietà dell'audizione delle parti sulla richiesta di riattivazione.

A questa lacunosità non può supplirsi, ad avviso della Corte, con il richiamo, ai fini di un'applicazione in via analogica, delle (senza dubbio più dettagliate) regole prescritte dall'art.

297 cod. proc. civ. per la (solo in apparenza omologa) fattispecie della riassunzione del giudizio di cognizione sospeso per volontà delle parti.

Vi osta, in maniera decisiva, il differente atteggiarsi del principio del contraddittorio nel processo esecutivo rispetto all'ordinario giudizio di cognizione: tendendo l'esecuzione non all'accertamento di un diritto controverso ma alla concreta soddisfazione o attuazione di un diritto già riconosciuto nel titolo esecutivo, l'interlocuzione delle parti sul modo di dispiegarsi del procedimento nelle sue varie fasi non risponde (come nei giudizi di cognizione) alla (ineludibile) esigenza di garantire la contrapposizione dialettica tra parti in posizione di sostanziale eguaglianza, bensì al più limitato scopo (ed in tale prospettiva, pare acconcia la diffusa espressione di contraddittorio qualitativamente attenuato) di consentire al giudice dell'esecuzione il miglior esercizio della potestà ordinatoria lui deferita (sul modo di operare del principio del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo, cfr., tra le più significative, Cass. 25/08/2006, n. 18513; Cass. 26/01/2005, n. 1618; Cass. 24/07/1993, n. 8293; Cass. 29/03/1999, n. 2961).

La testé individuata funzione del contraddittorio spiega e giustifica: per un verso, la semplificazione delle forme di realizzazione di esso nell'ambito del processo esecutivo scolpita nelle disposizioni del libro terzo, titolo secondo, capo primo, sezione seconda, del codice di rito, disposizioni cui -come si evince dalla collocazione sistematica e dalla intestazione delle rubriche del capo e della sezione (rispettivamente «dell'espropriazione forzata in generale»; «dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale»)-, va attribuita portata generale, cioè a dire con valenza di modello prototipico di svolgimento del procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione, in assenza di diversa specifica disciplina; per altro verso, le ricadute non sempre inficianti sulla proseguibilità della procedura e sulla validità degli atti di essa derivanti dalla inosservanza delle regole sul contraddittorio, siccome correlate alla reazione del soggetto interessato (con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi) e alla sussistenza (integrante interesse ad agire in opposizione) di un pregiudizio sostanziale, in termini di compressioni o limitazioni delle

facoltà difensive, conseguente alla mancata preventiva audizione delle parti (cfr. ancora le pronunce sopra citate).

Dalle esposte premesse deriva che la vicenda della riassunzione dell'esecuzione sospesa su accordo delle parti si dipana, per quanto non disciplinato dall'art. 624-bis cod. proc. civ., secondo le modalità di procedurali stabilite dal richiamato ordito normativo: versando la procedura in stato di quiescenza, l'istanza di riattivazione della parte interessata assume la forma del ricorso (art. 486 cod. proc. civ.) diretto al giudice dell'esecuzione il quale, richiedendolo la legge, fissa la udienza per la comparizione delle parti con decreto, da comunicarsi a cura ed onere del cancelliere (art. 485, primo e secondo comma, cod. proc. civ.).

Risulta altresì palese come nella descritta sequenza procedimentale l'unico onere imposto alla parte interessata sia costituito dal deposito di tempestiva e rituale domanda di ripresa della procedura, per essere il successivo sviluppo di quest'ultima assicurato da adempimenti gravanti sull'ufficio esecutivo lato sensu inteso: soltanto dunque l'omessa formulazione

dell'istanza di riassunzione nel termine perentorio concreta inattività della parte cagionante ex art.630 cod. proc. civ. l'estinzione del procedimento.

Ad una diversa conclusione non può poi addivenirsi qualora per accidens l'andamento della procedura seguente la istanza di riassunzione non si conformi al paradigma normativo, come accaduto nella specie per effetto del provvedimento del G.E. che ha onerato la parte richiedente della instaurazione del contraddittorio (peraltro, con un dictum di tenore equivoco, imponendo al creditore un'attività tipica e propria del cancelliere - la comunicazione del decreto - e senza fissazione di un termine): e ciò per la dirimente considerazione che, in mancanza di un'esplicita attribuzione positiva, al giudice dell'esecuzione non spetta il potere di stabilire per il compimento di attività a carico delle parti termini a pena di decadenza.

Corretta, alla luce di quanto sopra, è pertanto la statuizione del G.E., fatta oggetto dapprima di reclamo al Collegio e poi di impugnazione con appello: riscontrata la tempestività del ricorso in riassunzione (dato incontrovertito) e la mancata convocazione delle parti, ha disatteso l'eccezione di estinzione dell'esecuzione sollevata dai debitori, revocato il provvedimento (ordinanza di vendita) emesso in violazione del contraddittorio e ripristinato quest'ultimo nei modi prescritti, ovvero con la fissazione di nuova udienza di audizione delle parti e la comunicazione ad esse a mezzo Cancelleria.

Del pari resiste alle censure in questa sede sollevate dai ricorrenti la sentenza della Corte di Appello felsinea che il diniego dell'estinzione ha confermato, escludendo che un effetto del genere potesse collegarsi alla inottemperanza del creditore all'ordine giudiziale di comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza, pur con un iter argomentativo in parte divergente da quello illustrato ed incongruo nella parte in cui ha reputato applicabile al caso il disposto dell'art. 289 cod. proc. civ..

Specificamente, circa i motivi di ricorso sopra riportati, basti ulteriormente ribadire come nella riassunzione del processo sospeso ex art. 624-bis cod. proc. civ. l'inerzia della parte rilevante a fini estintivi sia riferibile unicamente al deposito dell'istanza nel termine prescritto, mentre non si attagli alla fattispecie l'evocazione della norma dell'art. 289 cod. proc. civ. in tema di integrazione di ordinanze istruttorie, dovendosi correttamente imputare la provocazione del contraddittorio ad attività dell'ufficio esecutivo, e non già della parte;

inconferente risulta infine il richiamo degli impugnanti alle disposizioni in tema di termini processuali e di proroga degli stessi nonché la diffusa argomentazione (condivisibile in linea di principio, ma con ben differenti risultati ermeneutici in punto di disciplina) sulla insussistenza di analogia con il processo di cognizione.

In definitiva, i primi quattro motivi di ricorso vanno disattesi in forza del seguente principio di diritto: «In ipotesi di sospensione dell'esecuzione su accordo delle parti ai sensi dell'art. 624-bis cod. proc. civ., la parte interessata alla riassunzione del processo è tenuta unicamente al deposito, nel termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione del periodo di sospensione, di istanza di riassunzione diretta al giudice dell'esecuzione, il quale fissa sulla stessa udienza per l'audizione delle parti con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria».